

Circolari per la clientela

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2015

1 PREMESSA

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto un esonero contributivo triennale per le assunzioni aventi decorrenza nel 2015, effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto di determinate condizioni, da parte:

- della generalità dei datori di lavoro privati (art. 1 co. 118);
- dei datori di lavoro del settore agricolo, cui sono dedicate norme specifiche (art. 1 co. 119 e 120), nell'ipotesi in cui assumano, a tempo indeterminato, operai agricoli.

La normativa si propone di promuovere "forme di occupazione stabile", favorendo la massima espansione del lavoro subordinato a tempo indeterminato, reso più conveniente rispetto alle altre forme contrattuali.

Chiarimenti ufficiali

L'INPS è intervenuto con:

- la circ. 29.1.2015 n. 17, fornendo i primi chiarimenti sulla gestione dell'esonero contributivo;
- il messaggio 13.2.2015 n. 1144, dettando le istruzioni operative da seguire per la concreta fruizione del beneficio e la compilazione delle denunce contributive da parte dei datori di lavoro;
- il messaggio 6.3.2015 n. 1689, comunicando il rilascio del modulo telematico di presentazione della domanda di accesso all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di operai nel settore agricolo.

Di seguito, vengono esaminati i caratteri fondamentali della nuova misura, alla luce dei suddetti chiarimenti ufficiali.

2 AGEVOLAZIONE PER LA GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI

2.1 DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Destinatari dell'esonero contributivo sono tutti datori di lavoro privati – operanti in ogni settore economico del Paese e in qualsiasi area del territorio nazionale – siano essi:

- imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c.;
- o non imprenditori.

Tale ampia interpretazione consente di ricomprendere nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche:

- gli enti pubblici economici;
- gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali);
- le Agenzie per il lavoro;
- le società cooperative di produzione e lavoro;
- gli studi professionali;
- le associazioni (culturali, politiche, di volontariato) e le fondazioni;
- i consorzi;
- le organizzazioni di tendenza e i partiti politici.

Sono, invece, escluse le Pubbliche Amministrazioni (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, enti pubblici non economici, ecc.).

2.2 RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI

Sul piano oggettivo, l'esonero contributivo spetta per le "nuove assunzioni":

- con decorrenza dall'1.1.2015 al 31.12.2015;

- effettuate:
 - a favore di operai (con esclusione di quelli del settore agricolo), impiegati, quadri e dirigenti (compresi quelli del settore agricolo);
 - alla presenza, alla data dell'assunzione, di tutte le condizioni prescritte;
 - con una delle tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di seguito indicate.

In particolare, tra le tipologie contrattuali utilizzabili al fine di beneficiare dell'incentivo:

- è possibile ricomprendere:
 - i contratti a tempo indeterminato "ordinari", destinati ad essere sostituiti, in relazione al personale assunto a partire dal 7.3.2015, dai nuovi contratti a tempo indeterminato "a tutele crescenti";
 - i contratti a tempo indeterminato in regime di *part time*;
 - i contratti di lavoro ripartito (o "*job sharing*");
 - i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati dalle società cooperative di produzione e lavoro (con i propri dipendenti "in senso stretto" e con i soci lavoratori);
 - i contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, stipulati dalle Agenzie per il lavoro allo scopo, appunto, di inviare i lavoratori assunti "in missione" presso un utilizzatore (a tempo indeterminato o determinato);
- non rientrano (anche se a tempo indeterminato):
 - i contratti di apprendistato;
 - i contratti di lavoro domestico;
 - i contratti di lavoro intermittente (o lavoro a chiamata o "*job on call*").

L'esonero spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro a termine, equiparabili alle "nuove assunzioni", ove effettuate:

- con decorrenza dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- alla presenza, alla data della trasformazione, di tutte le condizioni prescritte.

2.3 CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL'ESONERO

Il diritto a fruire dell'esonero contributivo per i rapporti di lavoro agevolati sopra individuati:

- non è subordinato:
 - né all'osservanza della disciplina comunitaria limitativa degli aiuti di Stato (es. regola del "*de minimis*", necessità di realizzare un "incremento occupazionale netto");
 - né alla condizione, stabilita dall'art. 4 co. 12 lett. a) della L. 28.6.2012 n. 92, che l'assunzione non risulti effettuata in attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo;
- è invece subordinato al rispetto:
 - delle altre condizioni previste, in generale, dall'art. 4 co. 12 della L. 92/2012 per la concessione di incentivi all'occupazione;
 - delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria;
 - delle specifiche condizioni previste dalla L. 190/2014.

2.3.1 Rispetto delle condizioni generali previste dalla L. 92/2012

Come anticipato, in base all'impostazione assunta dall'INPS, l'esonero contributivo:

- in deroga al sopra richiamato art. 4 co. 12 lett. a) della L. 92/2012, spetta anche quando l'assunzione a tempo indeterminato discenda da un obbligo stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. assunzione di un lavoratore titolare di un diritto di precedenza o di lavoratori disabili);

- in applicazione degli altri principi generali di cui all'art. 4 co. 12 della medesima legge, non spetta quando l'assunzione a tempo indeterminato:
 - violi il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo a favore di un altro lavoratore;
 - sia effettuata da un datore di lavoro interessato da sospensioni dell'attività lavorativa con interventi della cassa integrazione straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l'assunzione medesima sia finalizzata all'acquisizione di professionalità "sostanzialmente diverse" da quelle dei lavoratori sospesi o intervenga in una diversa unità produttiva;
 - riguardi lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, risultava avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o essere in rapporto di collegamento o controllo con il datore di lavoro che assume.

2.3.2 Rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria

La condizione in oggetto è integrata quando il datore di lavoro interessato all'esonero risulti:

- essere in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento del DURC (interno), vale a dire la regolarità contributiva e l'assenza di violazioni delle norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2.3.3 Rispetto delle specifiche condizioni previste dalla L. 190/2014

Assenza di rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti

Quanto alle condizioni per la fruizione dell'esonero contributivo specificamente previste dalla legge di stabilità 2015, quest'ultima richiede, innanzitutto, che il lavoratore non risulti essere stato occupato:

- nei 6 mesi precedenti la data dell'assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato (periodo "mobile");
- con un qualsiasi contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compresi i contratti di apprendistato, i contratti a scopo di somministrazione, i contratti di lavoro domestico, con esclusione dei soli contratti di lavoro intermittente;
- presso qualsiasi datore di lavoro.

Da tale disposizione discende che:

- l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.1.2015 di un lavoratore cessato da un rapporto a tempo indeterminato presso un'altra azienda prima dell'1.7.2014, dà diritto a fruire dell'esonero; qualora, invece, il lavoratore sia cessato dal precedente rapporto a tempo indeterminato, ad esempio, in data 10.1.2015, la sua nuova assunzione a tempo indeterminato darà diritto all'esonero solo se effettuata a partire dall'1.7.2015;
- la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine instaurato, ad esempio, da 4 mesi con un lavoratore che, nei mesi precedenti, sia stato occupato a tempo indeterminato presso un'altra azienda, non dà diritto all'esonero;
- non osta al riconoscimento dell'esonero il fatto che il lavoratore interessato abbia avuto in corso, nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o, comunque, un rapporto "flessibile" (es. collaborazione occasionale, lavoro accessorio o contratto d'opera professionale con partita IVA) con altre aziende ovvero con il medesimo datore di lavoro.

Con riferimento all'ipotesi di cessazione di un precedente contratto a termine cui segua, anche dopo brevissimo tempo (sempre nel rispetto del requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato nel semestre antecedente), un'assunzione a tempo indeterminato, va ricordato che, per quest'ultima, il

datore di lavoro può fruire dell'esonero anche quando il lavoratore sia titolare di un diritto di precedenza e, quindi, l'assunzione sia effettuata in attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo. Si pensi, ad esempio, all'assunzione a tempo indeterminato effettuata:

- a favore di un lavoratore impiegato, nel corso dei 12 mesi precedenti, con uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo superiore a 6 mesi;
- da parte dell'acquirente o affittuario di azienda, entro un anno dal trasferimento del complesso aziendale, a favore dei lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.

Assenza di rapporti a tempo indeterminato con la stessa azienda tra ottobre e dicembre 2014

In base alla L. 190/2014, ai fini del diritto a fruire dell'esonero contributivo, è, poi, necessario che il lavoratore interessato non risulti essere stato occupato:

- nel periodo dall'1.10.2014 al 31.12.2014 (periodo "fisso");
- a tempo indeterminato;
- presso lo stesso datore di lavoro che procede all'assunzione ovvero presso:
 - società da questi controllate o a questi collegate;
 - soggetti comunque "facenti capo", ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Assenza di un precedente rapporto agevolato nel 2015 con la stessa azienda

Infine, si dispone che, per poter avere diritto all'esonero contributivo, il lavoratore che si intenda assumere non debba già avere avuto, nel corso del 2015, un rapporto di lavoro agevolato ai sensi della L. 190/2014.

Secondo l'INPS, ciò significa che l'esonero:

- non spetta per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a un precedente rapporto a tempo indeterminato nel 2015 (qualunque sia stata la sua durata) da parte del medesimo datore di lavoro;
- può essere nuovamente riconosciuto qualora l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a un precedente rapporto a tempo indeterminato nel 2015 (indipendentemente dalla durata) sia effettuata (entro il 31.12.2015):
 - da un diverso datore di lavoro;
 - a distanza di almeno 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto, senza che, in tale periodo, il lavoratore risulti aver lavorato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

2.4 COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

L'INPS ha precisato che l'esonero contributivo:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di natura contributiva, quali, ad esempio:
 - l'incentivo previsto per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego da almeno 6 mesi (se residenti in aree svantaggiate) o da almeno 24 mesi (se residenti in altre aree);
 - il regime contributivo agevolato previsto per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- è cumulabile – ove in concreto sussistano le condizioni (non coincidenti) prescritte per l'accesso, oltre che all'esonero, anche all'altra misura cui si sia interessati – con gli incentivi all'occupazione aventi natura economica, quali, ad esempio:
 - gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori disabili;
 - l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari dell'ASpl;
 - il *bonus* occupazionale del "Programma Garanzia Giovani";
 - l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli;
 - il contributo mensile previsto per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

2.5 DURATA E MISURA DELL'ESONERO

L'agevolazione in esame consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali (contributi "minori", quali malattia, maternità, ecc.) a carico dei datori di lavoro (ferma restando la contribuzione a carico dei lavoratori):

- per la durata massima di 36 mesi, decorrenti dalla data dell'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato;
- entro il limite massimo di importo di 8.060,00 euro su base annua;
- con esclusione:
 - dei premi INAIL;
 - del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria INPS;
 - del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà (alternativi o residuale).

Il mancato versamento della contribuzione datoriale non inciderà, comunque, sull'importo della pensione dei lavoratori, in quanto:

- i contributi oggetto di esonero, anche se non effettivamente pagati dai datori di lavoro, continueranno ad essere accreditati a fini pensionistici a carico dello Stato;
- in sede di determinazione della misura del trattamento, verrà mantenuta l'ordinaria aliquota di computo del 33%.

Istruzioni applicative

In base alle istruzioni fornite dall'INPS, ai fini applicativi, la soglia massima annua di 8.060,00 euro di esonero contributivo fruibile deve essere:

- riferita al periodo di paga mensile, risultando, quindi, pari, per ogni mese, a 671,66 euro;
- ridotta proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, in caso di rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento il limite giornaliero di 22,08 euro;
- riproporzionata, in caso di rapporti a tempo parziale o di lavoro ripartito, sulla base del rapporto tra l'orario di lavoro adottato e quello ordinario previsto dalla legge o dai contratti collettivi (ad esempio, in caso di *part time* con orario ridotto al 50%, la soglia massima mensile di esonero risulta pari a 335,83 euro).

Dall'applicazione della soglia massima di fruibilità su base mensile deriva che:

- qualora, in un mese, l'importo della contribuzione datoriale sia inferiore al tetto massimo di 671,66 euro e, in un mese successivo, superi detto tetto, il datore di lavoro può beneficiare dell'esonero anche per l'ammontare dei contributi del mese che eccedano il limite, fino a concorrenza dell'importo non fruito nei mesi precedenti;
- qualora, invece, in un mese, l'importo della contribuzione datoriale superi il tetto massimo di 671,66 euro e non ci si possa avvalere della possibilità di "recuperare" quote di esonero non fruiti "accantonate" nei mesi precedenti, l'eccedenza deve essere versata dal datore di lavoro, con possibilità di essere conguagliata, secondo le istruzioni indicate, nei mesi successivi nel rispetto della capienza ovvero, in mancanza, al termine di ogni anno del rapporto di lavoro agevolato, ove, alla fine dei 12 mesi di riferimento, la contribuzione annua complessiva a carico dell'azienda risulti comunque inferiore a 8.060,00 euro (l'INPS non ha, però, ancora specificato le modalità di effettuazione di queste ultime operazioni).

2.6 ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALL'ESONERO

Per il concreto accesso all'esonero contributivo da parte della generalità dei datori di lavoro privati (con esclusione di coloro che assumano a tempo indeterminato operai agricoli, di seguito esaminati), è sufficiente che gli interessati inoltrino all'INPS la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "6Y":

- prima della trasmissione della denuncia contributiva UNIEMENS del primo mese in cui si intende esporre l'agevolazione;
- avvalendosi della funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale aziende".

Ricevuta l'istanza, l'Istituto attribuirà (in automatico) all'azienda il predetto codice, avente validità dall'1.1.2015 al 31.12.2018.

La fruizione dell'esonero avviene, quindi, mediante l'esposizione dei dati ad esso relativi nel flusso UNIMENS, secondo le modalità illustrate dall'Istituto di previdenza, ai fini:

- sia della valorizzazione dell'importo di esonero via via spettante nel mese corrente;
- sia del recupero – esclusivamente nei flussi UNIMENS di competenza di febbraio o marzo 2015 – dell'importo arretrato dell'esonero eventualmente non fruito (per mancanza delle istruzioni) in relazione ai mesi di gennaio e/o febbraio 2015.

3 AGEVOLAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI OPERAI AGRICOLI

Nei confronti dei datori di lavoro agricoli che effettuino assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche *part time*), esclusi i contratti di apprendistato, aventi decorrenza dall'1.1.2015 al 31.12.2015, è disposta l'applicazione:

- della disciplina generale di cui all'art. 1 co. 118 della L. 190/2014 sopra esaminata, qualora le assunzioni riguardino impiegati, quadri e dirigenti;
- della peculiare disciplina di cui all'art. 1 co. 119 e 120 della L. 190/2014, qualora le assunzioni riguardino lavoratori con la qualifica di operai.

Quest'ultima disciplina reca la previsione di un'agevolazione che:

- presenta le stesse caratteristiche di durata massima e di misura di quella riconosciuta alla generalità dei datori di lavoro privati, consistendo anch'essa nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua;
- è soggetta a condizioni specifiche con riguardo ai requisiti dei lavoratori da assumere;
- stante lo stanziamento di risorse limitate, viene concessa dall'INPS, fino ad esaurimento dei fondi, previa presentazione di un'apposita domanda e in base all'ordine cronologico delle istanze.

3.1 CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL'ESONERO

Anche il diritto a fruire dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di operai agricoli in esame è subordinato:

- all'osservanza delle condizioni generali previste dall'art. 4 co. 12 della L. 92/2012 per la concessione degli incentivi all'occupazione, fatta salva, tuttavia, la possibilità di accedere al beneficio anche qualora le assunzioni siano effettuate in attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- al possesso dei requisiti per il rilascio del DURC e al rispetto degli accordi e contratti collettivi;
- al rispetto delle specifiche condizioni previste dalla L. 190/2014.

Al riguardo, quest'ultima stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, il lavoratore che si intenda assumere a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo non debba:

- essere stato occupato:
 - nell'anno 2014;
 - con un qualsiasi contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compresi i contratti di apprendistato e i contratti a scopo di somministrazione, con esclusione, però, dei contratti di lavoro intermittente;
 - presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
- essere stato iscritto negli elenchi nominativi:
 - nell'anno 2014, per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250;
 - in qualità di lavoratore a tempo determinato;
 - presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

3.2 ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALL'ESONERO

Per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'esonero contributivo, i datori di lavoro agricoli interessati devono accedere al "Cassetto previdenziale aziende agricole" e utilizzare il modulo telematico "Assunzioni OTI 2015" – disponibile dalle ore 10.00 del 10.3.2015 – per:

- effettuare, indicando obbligatoriamente il codice fiscale del lavoratore e la categoria "OTI" (operaio a tempo indeterminato), la richiesta di prenotazione delle somme spettanti a titolo di esonero, previa verifica della disponibilità delle stesse da parte dell'Istituto, che, entro 3 giorni dall'invio dell'istanza, comunicherà, all'interno del medesimo "Cassetto", di aver provveduto a prenotare, o meno, l'importo indicato in via preliminare;
- trasmettere, a pena di decadenza, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva da parte dell'INPS, la domanda definitiva di ammissione all'esonero, unitamente alla dichiarazione dell'avvenuta stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai dati relativi all'assunzione.

L'INPS, svolti i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti per il diritto all'incentivo, provvederà ad attribuire alla domanda un esito negativo o positivo, con il rilascio, in quest'ultimo caso, del codice di autorizzazione "E5", da utilizzare per la compilazione della denuncia DMAG da parte dei datori.